



**Comune di Galliate (No)**

**REGOLAMENTO  
PER  
LA CONCESSIONE  
DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILE ALLE ENTRATE COMUNALI  
DI NATURA TRIBUTARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/4/2017  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/5/2018  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30/10/2018  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2020

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 3 – Requisiti di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 4 – Criteri per la rateizzazione
- Art. 5 – Modalità di rateizzazione
- Art. 6 – Estinzione anticipata del debito
- Art. 7 - Accollo- espromissione-solidarietà
- Art. 8 – Rateizzazione a seguito di mediazione tributaria e accertamento con adesione
- Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda
- Art. 10 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione
- Art. 11 – Procedimento
- Art. 12 – Provvedimento di concessione o diniego
- Art. 13 – Interessi
- Art. 14 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**1.1.** Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento delle entrate comunali di natura tributaria.

**1.2.** Le disposizioni del presente regolamento si applicano non soltanto ai pagamenti dovuti in base a tributi attualmente in vigore ma anche ai pagamenti che potranno essere dovuti in base a tributi istituiti successivamente all'approvazione del regolamento medesimo.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**2.1.** Il beneficio della rateizzazione può essere concesso esclusivamente per il pagamento di somme dovute in base: i) ad avvisi di pagamento e accertamento; ii) a ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 o da analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge; iii) all'applicazione degli istituti della mediazione tributaria e dell'accertamento con adesione.

**2.2.** La rateizzazione non è tuttavia consentita: a) nel caso in cui sia già iniziata la procedura esecutiva per il recupero del debito tributario (es. pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare, pignoramento dei crediti presso terzi, fermo amministrativo di beni mobili registrati); b) nel caso in cui il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali salvo che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate tributarie, e provveda al versamento delle prime tre rate.

**2.3.** Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, di cui si chiede la rateizzazione.

## **ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE**

**3.1.** La rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concessa su richiesta del contribuente che si trova situazione di obiettiva, comprovata, difficoltà economica.

**3.2.** La situazione di obiettiva, difficoltà economica sussiste allorquando si determini una significativa diminuzione del reddito del contribuente.

**3.3.** La situazione di obiettiva, difficoltà economica, in ogni caso, deve essere comprovata da idonea documentazione.

**3.4.** Costituiscono fattori idonei a dimostrare la situazione di obiettiva difficoltà economica, a titolo meramente esemplificativo:

A) per le persone fisiche: 1) la cessazione del rapporto di lavoro dipendente; 2) la riduzione dell'orario di lavoro dipendente, conseguente a scelte aziendali effettuate dal datore di lavoro; 3) la messa in cassa integrazione ordinaria o straordinaria del dipendente; 4) la cessazione di una attività libero-professionali o di una attività d'impresa, per cause di forza maggiore documentabili; 5) la

grave malattia di un componente del nucleo familiare che determini la necessità di sostenere ingenti spese mediche; 5) il decesso o il grave infortunio di un componente del nucleo familiare che costituisce fonte di reddito; 6) la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi; 7) nucleo familiare con unica fonte di reddito e con numero componenti a carico superiore a 3;

B) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: 1) il verificarsi di una crisi aziendale, anche di carattere locale; 2) il verificarsi di calamità naturali atte ad incidere sull'attività economica o il verificarsi di eventi imprevedibili causati da forza maggiore.

#### **Art. 4 CRITERI PER LA RATEIZZAZIONE**

**4.1.** Il debito tributario di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 25,00, nei seguenti limiti:

<b>debito da euro a euro</b>		<b>numero massimo di rate mensili</b>
da euro	a euro	
101,00	500,00	4
501,01	3.000,00	12
3.000,01	6.000,00	24
6.000,01	20.000,00	36
oltre 20.000,00		72

**4.2.** La durata del piano di rateizzazione non può eccedere, in ogni caso, le 72 (settantadue) rate mensili, fatte salve le ipotesi contemplate nel successivo art. 4.3.

**4.3.** Per le persone fisiche e per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico stabilito annualmente dall'INPS, maggiorato del 30%, il numero delle rate può essere raddoppiato per ciascuna fascia d'importo, fermo restando che non si può, comunque, eccedere il numero massimo di 120 rate mensili. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche o dalle ditte individuali con regimi fiscali semplificati, il numero delle rate può essere elevato fino al massimo di 120 rate mensili, qualora ricorrano, congiuntamente, i seguenti presupposti: 1) il debito tributario sia di ammontare pari o superiore a euro 40.000,00; 2) la situazione di obiettiva difficoltà economica del contribuente risulti di particolare gravità.

#### **ART. 5 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE**

**5.1.** E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo di cui all'art. 4.1. si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

**5.2.** Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

**5.3.** Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, il limite massimo delle rate concedibili deve essere determinato tenendo conto del debito residuo ancora da estinguere.

**5.4.** Il piano di ammortamento è a rate costanti, la prima rata scade il 30 del mese successivo alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. Qualora il giorno di scadenza di una singola rata cada in giorno festivo o di sabato, esso è prorogato di diritto al giorno feriale immediatamente successivo.

**5.5.** Su richiesta del debitore, il funzionario responsabile del tributo, fermo restando la durata massima della rateizzazione, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

**5.6.** L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso o per difetto all'unità di euro più vicina.

**5.7.** Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

**5.8.** In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito con invito ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo residuo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quanto versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata attivando le procedure di riscossione coattiva.

**5.9.** Nel caso di pluralità di rateizzazioni concomitanti, la decadenza per una sola procedura di rateizzazione, non determina di per sé la decadenza dalle altre.

## **ART. 6 – ESTINZIONE ANTICIPATA DEL DEBITO**

**6.1.** La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà del debitore di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione, senza il recupero degli interessi già versati, né può sospendere in alcun modo i termini d'impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito tributario.

## **ART. 7 ACCOLLO – ESPROMISSIONE-SOLIDARIETA'**

**7.1.** Sono ammessi l'accollo e l'espromissione del debito altrui senza liberazione del contribuente originario.

**7.2.** Nella ipotesi di debitori solidali, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione di uno o più condebitori non potrà mai determinare lo scioglimento del vincolo di solidarietà.

## **ART. 8 RATEIZZAZIONE A SEGUITO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA E ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**8.1.** Qualora la determinazione delle entrate tributarie avvenga a seguito del procedimento di mediazione tributaria o di accertamento con adesione, la somma dovuta è ammessa con modalità di pagamento rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, così come sostituito dall'art. 2,

comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159: in tal caso, le rate successive alla prima, entro il termine di 20 giorni dalla relativa sottoscrizione che perfeziona l'accordo di mediazione, dovranno essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

**8.2.** In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si decade dal beneficio della rateizzazione qualora si ometta di versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.

**8.3.** In conseguenza della decadenza dalla rateizzazione si procederà coattivamente per il residuo importo dovuto sul quale andranno applicati gli interessi e le sanzioni come previsti per legge.

## **ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

**9.1.** Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateizzare i debiti tributari in conformità alle disposizioni di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda, in carta semplice, all'Ufficio Tributi di questo Ente.

**9.2.** La domanda di rateizzazione dovrà contenere: 1) generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 2) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione; 3) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, ingiunzione di pagamento); 4) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito, specificando le condizioni di obiettiva difficoltà economica; 5) la dichiarazione che non sussistono morosità relative a precedenti rateazioni. 6) l'espressa dichiarazione di riconoscimento del debito tributario.

**9.3.** Alla domanda di rateizzazione deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare la situazione di oggettiva difficoltà economica del contribuente (es. dichiarazioni dei redditi, bilanci societari, relazioni sulla situazione economico-patrimoniale della società redatte dagli amministratori e approvate dall'assemblea, dichiarazioni ISEE, etc. etc.). Ad eccezione dei casi in cui il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione ISEE, alla domanda di rateizzazione deve essere sempre allegata una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente attesta il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito intestati al contribuente medesimo.

**9.4.** La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.

**9.5.** La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata.

## **ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE**

**10.1** La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza del debito di cui si richiede il pagamento rateale e, comunque, prima dell'avvio delle procedure esecutive.

## **ART. 11 - PROCEDIMENTO**

**11.1.** L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dei Tributi o suo incaricato.

**11.2.** Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

**11.3.** Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

**11.4.** La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato determina il rigetto dell'istanza di rateizzazione.

**11.5.** L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

## **ART. 12 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

**12.1.** Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

**12.2.** Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi respinta in base al principio del silenzio rifiuto.

**12.3.** Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

**12.4.** Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

**12.5.** La procedura di rateizzazione si perfeziona, tuttavia, soltanto con il pagamento della prima rata.

## **ART. - 13 INTERESSI**

**13.1.** Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore, previsto dall'art. 1284 del codice civile, alla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente.

**13.2.** Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

## **ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

**14.1.** Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione non ancora concesse a tale data.